



**CORTE DI APPELLO DI SALERNO**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:

dr. Vito COLUCCI Presidente

dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore

dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 587 del ruolo generale dell'anno 2023

**T R A**

*Parte\_1* C.F. *C.F.\_1*

rappresentato e difeso in forza di procura in calce all'atto di impugnazione dall' avv. Alfonso Amato

**IMPUGNANTE**

**E**

*Controparte\_1* C.F. e part. Iva *P.IVA\_1*, in persona del Sig.

*CP\_1* n qualità di Amministratore unico in carica nonché legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Imola (BO) alla via Malsicura 17

*CP\_1* **n proprio** C.F. *C.F.\_2* part. Iva

*P.IVA\_2*,

*Controparte\_2* C.F. *P.IVA\_3*, part. Iva *P.IVA\_4*, in persona del Sig. *CP\_1* n qualità di Amministratore delegato in carica nonché legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Casalfiumanese (BO) alla via Giuseppe Di Vittorio 30 congiuntamente rappresentati e difesi dall'avv. prof. Leonardo Zanetti

NONCHE'

*Controparte\_3* ., C.F. e part. Iva *P.IVA\_5*, in persona del Sig. *CP\_4* in qualità di Liquidatore in carica nonché legale rappresentante *pro tempore*, e corrente in Roccadaspide (SA) alla via Fonte 27 contumace

IMPUGNATI

avente ad OGGETTO: Impugnazione del lodo arbitrale pronunciato dall'Arbitro Unico dr. *Persona\_1* assistito dal segretario avv. Giovanni Castaldi depositato il 25/11/2022

sulle CONCLUSIONI rassegnate nelle note scritte depositate dalle parti costituite nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 cpc

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con istanza del 03/08/2022 la **Controparte\_1** **CP\_1** in **proprio e la** **Controparte\_2** chiedevano al Presidente del Consiglio dell'Ordine del **CP\_5** di Salerno la nomina di un arbitro per l'esercizio di un' azione di responsabilità in danno di **Parte\_1** quale amministratore unico della **Controparte\_6**, con sede legale in Roccadaspide, alla Via Fonte, 27. La **Controparte\_1** agiva quale socio della **Controparte\_6**, mentre **CP\_1** e la **Controparte\_2** agivano quali creditori sociali.

Su tale istanza, il Presidente del Consiglio dell'Ordine con provvedimento del 31/08/2022, nominava quale arbitro unico il dott. **Persona\_1**.

Instaurato il procedimento arbitrale, gli intimanti formulavano nel merito le seguenti conclusioni:

*"I) nel merito, A) accertare la responsabilità del Sig. **Parte\_1** per la diminuzione del patrimonio di **Controparte\_6** meglio descritto in causale e, per l'effetto condannare il medesimo Sig. **Pt\_1** [...] a corrispondere a **Controparte\_6** un risarcimento danni pari a Euro 300.000,00 ( Euro Trecentomila,00 ) oppure – subordinatamente – pari al minor importo che venga ritenuto di garanzia semmai secondo equità ex art. 1226 c.c.:*

*B) Disporre che il capitale venga incrementato per gli interessi dal dovuto al saldo al tasso “ ordinario “ a partire dal presente atto e al tasso “ moratorio “ a partire al presente atto;*

C ) tutto ciò salva l'espressa e specifica riserva degli attori di attivare ogni altra pretesa contro il convenuto in una o più separata procedura in sede giurisdizionale e/ o arbitrale,

II ) circa gli oneri di lite, porli integralmente a carico della controparte (includendovi compenso, spese generali 15%, Cassa Forense 4%, IVA 22%, imposta di bollo sugli atti , altre anticipazioni ) “

A sostegno della domanda, gli istanti deducevano che il *Pt\_1* era stato amministratore unico della *Controparte\_6* sino alla data del 05/07/2022, in cui la società veniva posta in liquidazione; che in sede di approvazione del bilancio al 31/12/2019, per come proposto dal *Parte\_1* ed approvato unanimemente dai soci, erano state indicate rimanenze per euro 1.394.000,000; che, quanto invece al bilancio al 31/12/2020, non approvato, il *Pt\_1*, con una prima bozza trasmessa l' 11/08/2021, aveva indicato rimanenze per euro 1.495.500,00; che, a fronte di richieste di chiarimenti del socio *Controparte\_1* aveva predisposto una seconda bozza nella quale le rimanenze venivano indicate in € 1.156.500,00; che nella discussione tenutasi nel corso dell'assemblea dei soci del 15/10/2021 su tale proposta di documento contabile il *Pt\_1* aveva evidenziato “*quale principale differenza della nuova versione del bilancio la riduzione delle rimanenze per oltre 300.000,00 euro*“ e, in risposta ai chiesti chiarimenti, aveva asserito che “*il dato in questione attiene a castagne secche ed a farina di castagne*”; che tale affermazione costituiva una vera e propria confessione stragiudiziale di "scomparsa" di castagne secche per circa 300.000,00 euro, non avendo specificato le cause di tali ammanchi e/o deterioramento; che pertanto il *Pt\_1*, cui era attribuito il compito di

gestione delle rimanenze e segnatamente la conservazione dei prodotti, doveva rispondere personalmente della “scomparsa” delle castagne secche e farina di castagne per circa euro 300.000,00 oltre interessi; che quanto alla legittimazione attiva l’art. 2476 cc riconosceva la possibilità di proporre azione di responsabilità ai danni dell’amministratore sia ai soci (co.3) che ai creditori (co.6) della società, sicché la legittimazione della *CP\_1* derivava dalla sua qualità di socio della *Controparte\_6*, laddove quella di *CP\_1* e della *CP\_2* derivava dalla loro qualità di creditori sociali in virtù di decreti ingiuntivi da essi rispettivamente ottenuti nei confronti della società; che in particolare i creditori intendevano far valere esclusivamente il cd. “danno riflesso”, ossia quello conseguente alla diminuzione del patrimonio della *Controparte\_6* e non anche un proprio danno “diretto”, che avrebbero fatto valere in separata sede.

2. Instaurato il contraddittorio si costituiva l’intimato *Parte\_1*, che eccepiva la carenza di legittimazione attiva nel giudizio arbitrale in capo a *CP\_1* ed all’*CP\_2* per essere soggetti terzi non soci. Nel merito contestava ogni addebito, evidenziando che la natura delle scorte devalutate, costituite da frutta secca e perciò merce deperibile, imponeva una valutazione particolarmente attentata e ponderata. Sul punto evidenziava che, al fine di stabilire il valore commerciale delle scorte di magazzino, aveva incaricato il Dottor *Parte\_2*, il quale nel proprio elaborato aveva evidenziato di aver rilevato, nel prodotto in giacenza, la presenza di “Aspergillus”, fungo della famiglia Trichocomaceae, che può danneggiare gli alimenti

non conservati sottovuoto. La devalutazione di euro 300.00,00, pertanto era da attribuirsi alla corretta inferenza di tali argomentazioni agronomiche. Eccepiva altresì di aver rispettato, nella redazione del bilancio, il disposto dell'art. 2423 bis cc ed il principio della prudenza nella stima dei beni; contestava di aver mai ammesso la scomparsa delle merci; eccepiva la mancata dimostrazione delle avverse allegazioni. Per l'effetto, rassegnava le seguenti conclusioni:

- a) *Dichiarare il difetto di legittimazione in capo al Sig. CP\_1 in proprio e alla CP\_2 per le ragioni descritte in premessa;*
- b) *Dichiarare l'azione inammissibile per difetto di allegazione pur quel che concerne in fatti posti a base della domanda;*
- c) *In ogni caso, rigettare l'azione promossa dagli attori in arbitrato sia perché infondata sia perché privo di prova per quel che concerne il nesso di causalità;*
- d) *Con vittoria di spese.*

3. La Controparte\_6 non si costituiva.

4. Disattesa l'istanza di prova testimoniale avanzata dall'intimato, con **Iodo definitivo del 25/11/2022** l'Arbitro così provvedeva: "L'Arbitro Unico, come sopra costituito, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione a difesa, così provvede:

- a) *Dichiara ammissibili sia la domanda proposta dalla CP\_1 che gli interventi spiegati la CP\_1 e dalla CP\_2 nel presente giudizio con la istanza di arbitrato del 03.08.2022, nonché la loro attrazione alla clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto della Controparte\_6;*

b) Accoglie la domanda formulata della CP\_1 e dai suddetti interventori nella predetta istanza di arbitrato e, pertanto, riconosciutane la responsabilità ex art. 2476, ocmmi 3 e 6, c.c., condanna Parte\_1 al risarcimento dai danni a beneficio della società Controparte\_6  
[...] quantificati nella misura di Euro 300.000,00, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. a decorrere dalla notifica della domanda arbitrale ( 03/08/2022 ) fino al saldo;

c) Condanna Parte\_1 e la Controparte\_6, in via solidale tra loro, al pagamento in favore della CP\_1, di CP\_1 [...] e di CP\_2, delle spese e competenze per la difesa nel presente giudizio, quantificato nella misura complessiva di Euro 19.273,60, oltre spese generali al 15% e IVA e cpa;

d) Fermo restando il vincolo della solidarietà tra tutte le parti in causa, pone le competenze dell'Arbitro Unico e le relative spese di funzionamento, ivi compreso il compenso del Segretario la cui definitiva determinazione costituisce oggetto di separata ordinanza a carico di tutte le parti del presente giudizio, in parte uguale tra loro”.

5. Con atto di citazione del 24/05/2023 Parte\_1 ha impugnato il lodo dinanzi a questa Corte di Appello articolando quattro motivi di nullità:

con il primo motivo -“Difetto di giurisdizione in capo all'arbitro. Inammissibilità ed improponibilità della domanda nelle forme del giudizio arbitrale”- il Pt\_1 assume che l'arbitrato societario non può comprendere le azioni di responsabilità contro gli amministratori essendo essi soggetti terzi estranei al rapporto sociale;

con il secondo motivo -“Inammissibilità dell'intervento nel (*rectius della proposizione del*) giudizio arbitrale operato da **CP\_1** e da **Controparte\_2** - contesta l'ammissibilità dell'intervento di **CP\_1** in proprio e di **CP\_2** dichiaratisi creditori di **Controparte\_6** con il terzo motivo -“Violazione dell'art. 2476 c.c.. Inesistenza di ogni e qualsivoglia responsabilità“- sostiene l'infondatezza dell'azione di responsabilità nei propri confronti e di conseguenza l'erroneità del lodo che invece aveva accolto integralmente la domanda; con il quarto motivo si duole della “*mancata ammissione dei mezzi di prova*”, lamentando che l'Arbitro avrebbe dovuto ammettere la prova relativa al dr. **Parte\_2**, suo consulente di parte, di cui era già stata introdotta in causa la perizia.

6. Si sono costituiti congiuntamente **CP\_1** **CP\_2** e **CP\_1** in **proprio**, che, in via preliminare, sul rilievo che la clausola di cui art. 30 dello Statuto della **Controparte\_6** prevedeva un “*arbitrato irrituale secondo equità*”, hanno eccepito che la disciplina di riferimento per l'impugnazione del lodo doveva rinvenirsi non già nell'art. 828 cpc ma nell'art. 808 *ter* cpc, che rimanda alla ordinaria competenza del Tribunale o del Giudice di Pace, a seconda del valore della causa, sicché l'impugnazione alla Corte di Appello deve dichiararsi inammissibile per essere competente il Tribunale delle imprese di Napoli.

Nel merito, gli impugnati hanno poi resistito a tutti i motivi di nullità sollevati dal **Pt\_1**: con riferimento al primo motivo, ne hanno eccepito l'inammissibilità trattandosi di eccezione non sollevata nel procedimento di arbitrato; sul secondo, sul terzo e sul quarto hanno eccepito

l'inammissibilità in quanto motivi di nullità non rientranti nelle ipotesi disciplinate dall'art. 808 *ter* cpc.

Hanno pertanto così concluso: “*Voglia codesto ill.mo Giudicante, contrariis reiectis:I) in principalità, in rito: A) dichiarare la propria incompetenza stante la competenza del Tribunale, per le ragioni meglio preciseate al punto 2 dell'esposizione in diritto; B) dichiarare l'incompetenza del Foro di Salerno stante la competenza del Foro di Napoli con specifico riguardo al Giudice delle imprese, per le ragioni meglio preciseate al punto 3 dell'esposizione in diritto;*

*II) in subordine, nel merito, respingere la domanda giacché inammissibile e/o infondata e/o indimotstrata, in tutto o - subordinatamente - in parte, per le ragioni meglio preciseate nei punti 4-5-6-7 dell'esposizione in diritto;*

*III) comunque, circa gli oneri di lite, porli integralmente a carico del Sig.*

*Pt\_I (includendovi compenso, spese generali 15%, Cassa forense 4%, Iva 22%)”.*

## **7. L'impugnazione va rigettata.**

## **8. L'eccezione preliminare di incompetenza della Corte di Appello per essere competente il Tribunale delle imprese di Napoli trattandosi di arbitrato irrituale, va disattesa.**

**8.1.** Ed infatti, per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità “*In tema di arbitrato, la distinzione tra quello rituale e quello irrituale s'impernia sulla volontà delle parti, che nella prima figura mira a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., mentre nella seconda si limita ad affidare all'arbitro la soluzione di controversie attraverso il mero*

*strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento, con l'impegno di considerare la relativa decisione come espressione della propria volontà. Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione del lodo, non rileva, peraltro, la natura dell'arbitrato prevista dalle parti, bensì la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, sicché il lodo, allorché sia reso nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. c.p.c., è impugnabile esclusivamente ai sensi dell'art. 827 c.p.c., pur a fronte di un compromesso o di una clausola compromissoria prevedenti un arbitrato irrituale.”* (cfr. Cass. 2024 n. 6104; Cass. 2009 n. 21585)

Quindi, “il criterio discrezionale tra le due figure consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà” (cfr. ex pl. Cass. 2019 n. 7198; 2015 n. 23629).

**8.2.** Nel caso che ci occupa, pur a fronte di una clausola compromissoria contenuta nello statuto della *Controparte\_6* che prevedeva che l'arbitro decidesse “*in via irrituale secondo equità*”, la domanda proposta dagli intimanti *CP\_1* *CP\_2* e *CP\_1* [...] in proprio non era limitata ad ottenere la composizione amichevole della lite o un mero accertamento vincolante, giacché, oltre all'accertamento della responsabilità del *Pt\_1*, era tesa ad ottenere la condanna del medesimo a corrispondere in favore di *Controparte\_6* un

risarcimento danni pari ad € 300.000,00 ovvero a quella diversa somma che fosse stata determinata all'esito del procedimento, maggiorata di interessi .

Gli intimanti quindi hanno introdotto una domanda finalizzata ad ottenere una condanna, cioè un provvedimento idoneo a divenire titolo esecutivo a seguito del procedimento previsto dall'art. 825 cpc.

L'arbitro unico, che, peraltro, ha trattato il procedimento nel rispetto delle norme del codice di rito e non ha mai fatto cenno ad una valutazione di tipo equitativo, ha poi accolto la domanda emettendo condanna a carico del *Pt\_1* .

La decisione dell'A.U., da qualificarsi come lodo rituale, è stata pertanto correttamente impugnata dinanzi a questa Corte di Appello, organo giudiziario all'uopo competente ai sensi dell'art. 828 cpc.

## **9. Quanto al merito:**

**9.1. Il primo motivo è inammissibile** giacché la questione che l'azione di responsabilità degli amministratori esorbiti i limiti della convenzione arbitrale non è stata sollevata nel procedimento dinanzi all'arbitro e pertanto, per la previsione dell'art. 817 cpc, la parte non può per questa ragione impugnare il lodo.

In ogni caso, avendo l'Arbitro comunque affermato d'ufficio la propria competenza con una articolata motivazione, il *Pt\_1* avrebbe dovuto formulare il motivo di impugnazione in termini di specifica contestazione delle argomentazioni addotte sul punto nel lodo. La genericità del motivo costituisce pertanto un ulteriore profilo di inammissibilità.

In ogni caso, a tutto voler concedere, la dogliananza va disattesa.

Ed invero, come condivisibilmente affermato dall'Arbitro, nulla osta alla arbitrabilità dell'azione di responsabilità giacché, come si evince dall'esserne espressamente ammessa la rinunciabilità e la transigibilità (cfr. art. 2476, comma 5 e art. 2393, comma 6, cod. civ.), nei confronti dei componenti degli organi sociali essa investe diritti patrimoniali disponibili ( Cass. 2017 n. 26300; 2016 n. 10936).

Peraltro, a siffatta conclusione può pervenirsi anche tenendo conto dell'ampiezza dell'ambito di operatività della clausola compromissoria sì come emerge dal suo tenore letterale che, nel suo *incipit*, dispone che “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero dovrà essere risolta da un arbitro” (...) aggiungendo poi che “*Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale*”.

**9.2. Il secondo motivo è inammissibile** per difetto di interesse all'impugnazione.

Ed infatti, *CP\_1* n proprio e la *CP\_2*, pretesi creditori della società *Controparte\_6*, hanno proposto il giudizio arbitrale invocando l'art. 2476, co.2, cc allo scopo non già di ottenere il risarcimento di un danno arrecato direttamente ai loro rispettivi patrimoni, ma per far valere un danno indiretto o riflesso, dipendente cioè dalla perdita patrimoniale subita dalla società.

Come disposto nel lodo con ampia argomentazione che il *Pt\_I* non ha specificamente contestato in questa sede, la società resta pertanto l'unica beneficiaria del risarcimento, che ha la finalità di reintegrare quanto da essa perduto per effetto della condotta di *mala gestio* dell'amministratore.

**9.4. Gli altri motivi sono inammissibili** trattandosi di contestazioni di violazioni di regole di diritto applicate alla controversia.

- Ed invero, l'art. 829 cpc, al co.3, prevede che l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto (*errores in judicando*) relative al merito della controversia è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge; al co.4 prevede che siffatta impugnazione è sempre ammessa soltanto nelle controversie di cui all'art. 409 cpc e se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questioni pregiudiziali su materie che non possono costituire oggetto di convenzione di arbitrato.

Quindi non può essere contestata a mezzo della impugnazione per nullità del lodo arbitrale la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale giacché tale valutazione è negoziatamente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.

Sul punto possono, tra le tante, essere richiamate recenti pronunce: cfr. Cass. 2020 n. 14602 ove si legge che “*Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non*

*è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancata od assolutamente carente” , e Cass. 2020 n. 16553, per cui “La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell’impugnazione per nullità del lodo” (...) “L’inammissibilità dell’impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell’art 829, comma 2, c.p.c., nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia” ( Cass. 2020 n. 16553).*

- Con riguardo alla vicenda che ci occupa, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della *Controparte\_6* non contiene disposizioni che consentano l’impugnazione per violazione delle regole di diritto applicate alla controversia, sicché le doglianze espresse dal *Pt\_1* non sono riconducibili ai motivi tassativamente elencati dall’art. 829 cpc e contengono eccezioni riguardanti la valutazione dei fatti e delle prove da parte dell’Arbitro che devono ritenersi inammissibili.

**10. Le spese** processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri del DM n. 37/2018 per lo scaglione da € € 260.001,00 a € 520.000,00, nei valori minimi e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale ( € 7.120,00), con l’aumento del 60% in considerazione della pluralità di assistiti ( € 7.120,00 + € 4.272,00).

**P.Q.M.**

La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione del Lodo dell'Arbitro Unico dott.

*Persona\_1* reso in data 25/11/2022, proposta con citazione notificata il 25/05/2023 da *Parte\_1* nei confronti di *CP\_1*  
[...] *CP\_1* n proprio, *CP\_2* ; *Controparte\_6*  
liquidazione, così provvede:

- 1) RIGETTA l'impugnazione;
- 2) CONDANNA *Parte\_1* al pagamento delle spese processuali, che liquida, a titolo di compenso, in favore *CP\_1* *CP\_1* [...] in proprio e *CP\_2* definitivamente in € 11.392,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap;
- 3) NULLA per le spese nei confronti di *Controparte\_6*  
[...].

***La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 per il versamento da parte del Pt\_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.***

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15 settembre 2025.

IL CONSIGLIERE est.

dr.ssa M. Assunta Niccoli

IL PRESIDENTE

dr. Vito Colucci